



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 27/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO IN VETTO CAPOLUOGO - VIALE ITALIA N. 2 PER ANNI 5.

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI), il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di FEBBRAIO alle ore 19:10 nella Sede Municipale, RITUALMENTE convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All'appello risultano:

1. RUFFINI FABIO
2. RUFFINI ARONNE
3. TONDELLI MARUSKA

Sindaco
Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
	X

Assiste il Vice Segretario comunale, dott. GIUSEPPE IORI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig RUFFINI FABIO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

G.C. n. 13 del 27/02/2020: **APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO IN VETTO CAPOLUOGO - VIALE ITALIA N. 2 PER ANNI 5.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 recante “disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo di tutte le sue articolazioni territoriali e favorendo il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etnica e spirituale;
- che il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, aggiornato e modificato dal D.Lgs 3/08/2018 n. 105, avente ad oggetto “recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, prevede all’art. 1 che *“Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”*;
- che la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale n. 34 del 19/12/2002 recante “norme per la valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale” riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. stabilisce;

- all’art. 2 *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- all’art. 56 *“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento*

all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;

RILEVATO che in base a quanto previsto dalle predette disposizioni, i Comuni possono, tra l'altro:

- concedere in comodato o in uso, anche gratuito, alle associazioni di promozione sociale, beni mobili o immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali;
- stipulare con tali associazioni convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi;

CONSIDERATO che il Comune di Vetto:

- è da anni impegnato in attività che promuovono lo sviluppo dell'associazionismo per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa prima richiamata ed in coerenza con gli obiettivi dell'Ente;
- nell'ambito delle proprie attività di valorizzazione del privato sociale intende instaurare con l'Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” un rapporto di proficua collaborazione per l'organizzazione e la gestione di iniziative, attività e di manifestazioni culturali e ricreative per la promozione e la valorizzazione del territorio;

VERIFICATO:

- che il Comune di Vetto è proprietario dell'immobile posto in Vetto Capoluogo - Viale Italia n. 2, catastalmente contraddistinto dal mappale n. 463 del foglio n. 16;
- che un locale del suddetto immobile è ad oggi inutilizzato e che lo stesso può essere impiegato per le attività dell'Associazione Turistica “Pro Loco Vetto”;
- che il locale di cui sopra non è ritenuto indispensabile per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente proprietario;
- che trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, è possibile nell'attuale fase, assegnarlo temporaneamente a terzi in forma di concessione amministrativa;

RITENUTO opportuno concedere il locale in oggetto all'Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” per le attività di interesse pubblico dalla stessa svolte nel campo della promozione e valorizzazione turistica della località rappresentata;

DATO ATTO che, come chiarito anche in varie pronunce delle Corti dei Conti (Corte dei Conti Lombardia, Sezione controllo, delibera n. 349/2011 - Corte dei Conti Veneto, Sezione controllo, delibera n. 33/2009 e n. 716/2012 – Sentenza n. 234/2013 della Corte dei Conti Sardegna, Sezione giurisdizionale):

- rientra nella sfera di discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo;
- la mancata o parziale redditività del bene, prevista dalla normativa prima richiamata, può essere comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene, ugualmente rilevante che trova riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione;
- le predette eccezioni si giustificano anche alla luce delle particolari caratteristiche che rivestono i beneficiari delle predette disposizioni, ovvero le associazioni di volontariato e di promozione sociale che svolgono attività e servizi di utilità sociale e diretta realizzazione di finalità generali senza scopo di lucro;

- la concessione di un bene pubblico in uso gratuito deve essere qualificata come “vantaggio economico”, ai sensi dell’art. 12 della L. 7.08.1990, N. 241, da assoggettare alle forme di pubblicità previste dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO la deliberazione di G.C. n. 15 del 11/04/2015, con la quali si approvava la “convenzione tra il comune di Vetto e l’Associazione turistica “Pro Loco Vetto” per la concessione gratuita del locale posto nell’edificio sito in Vetto capoluogo – Viale Italia n. 2 per anni;

CONSIDERATO che, nella convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 09/05/2020, all’articolo 6 si stabilisce che “La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la concessione potrà eventualmente essere rinnovata con atto espresso, previa apposita istanza di rinnovo da parte del concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza della medesima...”;

VISTO l’istanza di rinnovo della concessione gratuita per l’utilizzo del locale posto nell’edificio sito a Vetto capoluogo in Viale Italia n.2, presentata dal Presidente Erik Costetti, assunta agli atti Municipali prot. 4196 il 31/12/2019;

PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di dare continuità all’attività svolta fino ad ora nell’ambito della promozione e valorizzazione turistica dall’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” e della positività dei risultati positivi conseguiti negli anni precedenti;

RITENUTO quindi di accogliere favorevolmente la richiesta di rinnovo “convenzione tra il Comune di Vetto e Associazione Turistica Pro Loco Vetto per la concessione gratuita per l’utilizzo del locale posto nell’edificio sito a Vetto capoluogo in Viale Italia n.2”, per 5 anni;

DATO ATTO inoltre che la concessione in oggetto è da ritenersi pienamente conforme a quanto previsto dai sopraccitati pronunciamenti delle Corti dei Conti e dalla normativa vigente, in relazione all’interesse pubblico perseguito, come sopra evidenziato;

VISTO lo schema di convenzione per la concessione in uso del predetto immobile per anni cinque, composta da n. 12 articoli, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle finalità perseguite dall’Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

CON VOTAZIONE UNANIME espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema di rinnovo di convenzione tra il Comune di Vetto e l’Associazione Turistica “Pro Loco Vetto” per la concessione in uso gratuita per anni 5 del locale posto in Vetto Capoluogo - Viale Italia n. 2 (parte del mappale n. 463, subalterno n. 2, del foglio n. 16) avente una superficie calpestabile pari a circa mq. 17,40, identificato con colore giallo a righe rosse nella planimetria allegata allo schema di convenzione come “Allegato A”, composto da n. 12 articoli che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del settore interessato a provvedere agli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
3. **DI QUANTIFICARE** in Euro 300,00 all'anno per cinque anni, il contributo indiretto per canone agevolato di concessione, in base ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90;
4. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il disposto dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95 del 6.07.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135 del 7.08.2012;
5. **DI DARE ATTO** infine che non si applicano al predetto contributo indiretto le limitazioni previste dall'art. 6 comma 8 del D. L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, trattandosi di attività svolte in forma sussidiaria dall'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", rientranti nell'ambito di attività istituzionali del Comune;

Inoltre, con separata e distinta votazione, all'unanimità,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Iori

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il giorno 22 MAG 2020 e vi rimarrà fino al 06 GIU 2020 come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18/6/2009 n. 69.

Reg. Pubbl. n. 179

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Matteo Marziliano

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

li 22 MAG 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo Marziliano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- È STATA trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art.125 T.U.EE.LL. 267/2000) contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con lettera prot. 1653 in data 22-05-2020
- E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134-co.3 T.U.EE.LL. 267/2000.
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134-co.4 T.U.EE.LL. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Matteo Marziliano

=====



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
(LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO - URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – TECNICO MANUTENTIVO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di Giunta comunale ad oggetto:

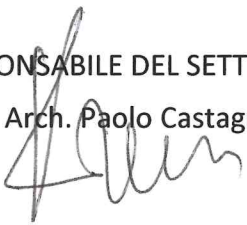
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO in VETTO CAPOLUOGO, VIALE ITALIA N. 2 - PER ANNI 5.

Vetto 21/02/2020



II RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Paolo Castagnetti



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Giunta comunale ad oggetto:

APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VETTO E L'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO in VETTO CAPOLUOGO, VIALE ITALIA N. 2 - PER ANNI 5.

Vetto 21/02/2020

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mara Fabbiani



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UN LOCALE POSTO NELL'EDIFICIO SITO A VETTO CAPOLUOGO IN VIALE ITALIA N. 2 ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO VETTO" PER ANNI 5.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1,

tra

- Il Comune di Vetto rappresentato da Arch. Paolo Castagnetti nato a Parma il 15/12/1972, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Vetto, Piazza Caduti di Legoreccio 1, CF: CST PLA 72T15 G337G il quale dichiara di intervenire al presente non in proprio, ma nelle sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo – Assetto del Territorio del Comune di Vetto (re) – P.iva 0042868 035 9

e

- L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", con sede a Vetto in Viale Italia 2, CF e P. IVA 02666530353, rappresentata dal Sig. Costetti Erik nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 17.09.1985, residente a Vetto in Via A. della Palude 3, C.F: CSTRKE85P17C219E, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse dell'Associazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Vetto, concede all'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", che accetta, l'uso gratuito del locale posto a Vetto Capoluogo in Viale Italia n. 2 (parte del mappale n. 463, subalterno n. 2, del foglio n. 16) avente una superficie calpestabile pari a circa mq.

17,40, identificato con colore giallo a righe rosse nella planimetria allegata al presente atto come "Allegato A".

Art. 2

Il bene di proprietà del Comune di Vetto viene assegnato all'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" perché la medesima se ne serva per le proprie finalità sociali, turistiche e di supporto e valorizzazione del territorio. L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" è edotta.

Art. 3

L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto", con la sottoscrizione del presente atto, subentra a tutti gli effetti nella gestione e nell'uso del locale pubblico precedentemente descritto. Alla scadenza del presente atto o in caso di risoluzione o recesso della convenzione le parti immobili e mobili dovranno essere riconsegnate al Comune nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, fatto salvo il normale deterioramento per l'uso.

Art. 4

Le parti convenute stabiliscono che l'attivazione della presente convenzione non comporta oneri finanziari reciproci.

Art. 5

All'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" spettano tutte le responsabilità civili e patrimoniali e di qualsivoglia natura per danni inerenti e conseguenti l'uso del locale che potrebbero verificarsi compreso, per quanto qui d'interesse, l'osservanza dei disposti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 attinente la tutela e la sicurezza dei posti di lavoro, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il manifestarsi dei danni stessi.

L'Associazione Turistica "Pro Loco Vetto" non potrà apportare modifiche al locale o innovazioni senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune, così come non potrà essere mutata la destinazione del bene concesso, fermo restando la facoltà della proprietà, di chiedere, il ripristino della strutturale al momento della riconsegna e di acquisire le opere realizzate gratuitamente alla proprietà.

Art. 6

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; la concessione potrà eventualmente essere rinnovata con atto espresso, previa apposita istanza di rinnovo da parte del concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza della medesima.

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, a mezzo di semplice comunicazione scritta, qualora l'uso del locale si rendesse necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali o per eventuali necessità. Il Comune si riserva inoltre, in ogni momento, la facoltà di compiere, a mezzo dei propri organi o incaricati, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione.

Art. 7

E' espressamente vietata la concessione o la sub concessione anche parziale dell'immobile.

Art. 8

Per l'inosservanza delle clausole contenute nel presente atto il Comune provvederà a richiamare l'Associazione, con lettera Raccomandata A.R., al fine di rimuovere gli inconvenienti riscontrati e, in caso di persistenza delle inosservanze, potrà addivenire alla revoca della presente convenzione, previa ulteriore comunicazione con lettera raccomandata delle inadempienze riscontrate. La decadenza della concessione comporterà l'acquisizione gratuita alla proprietà dell'Ente delle opere realizzate di cui al sopra esteso punto 5.

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente atto e per ogni eventualità che si venisse a verificare durante il periodo di validità della convenzione, le parti si impegnano a promuovere incontri esplicativi.

Art. 10

Le norme della presente convenzione cessano di avere efficacia qualora si trovino in contrasto con le leggi dello stato o con norme generali che regolano l'attività di volontariato.

Art. 11

Ciascuna delle parti potrà esercitare il diritto di recesso unilaterale dandone comunicazione scritta all'altra con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di mesi 3 (tre).

Il Comune di Vetto si riserva ogni facoltà di revoca, nel caso di calamità naturali o di eventi di carattere straordinario.

Art. 12

Le controversie insorte, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di arbitri nominato su accordo unanime delle parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. A tal fine la parte interessata comunicherà all'altra la nomina del proprio arbitro, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il collegio arbitrale comporrà la controversia secondo diritto ed in via rituale. Le nomine degli arbitri ed il procedimento sono regolati dagli artt. 810 e seguenti del C.P.C.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL COMUNE DI VETTO

Arch. Paolo Castagnetti

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO VETTO
Erik Costetti